

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

TRENTATREESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

Luglio Giuseppe - Presidente

Cordola Michele - Relatore

Citro Guido - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. (Omissis)

depositato il (Omissis)

- avverso la sentenza n. (Omissis)

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI

contro: (Omissis)

proposto dai ricorrenti:

(Omissis)

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

(Omissis)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IVA-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRAP 2005

- sull'appello n. (Omissis)

depositato il (Omissis)

- avverso la sentenza n. (Omissis)

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI

proposto dall'ufficio: (Omissis)

controparti:

(Omissis)

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

(Omissis)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRPEF-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IVA-ALTRO 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO (Omissis) IRAP 2005

Trattasi di avviso di accertamento di maggior reddito per IRPEF-IRAP e IVA notificati alla (Omissis) e ai soci (Omissis) per IRPEF.

Impugnavano gli avvisi la società e i soci personalmente e la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi accoglieva in parte il ricorso determinando in Euro 49.305,00 le uscite e in Euro 227.724,00 le entrate.

La sentenza è stata impugnata sia dalla società che dai soci (appello RGA n. 2565/12) nonché dall' (Omissis) (appello RGA n. 2791/12).

Con istanza, depositata il 15.6.2012, gli appellanti hanno depositato istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata sulla base di argomentazioni in fatto e diritto, contestando i rilievi della G.d.F. di Lodi.

L'istanza viene proposta ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e degli artt. 47, 49, 61 e 68 D.Lgs. 546/92, nonché per le sanzioni ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.Lgs. 472/97 e dell'art. 47 D.Lgs. 546/92.

In diritto si riporta ai motivi di appello in cui viene contestata la sentenza impugnata e in particolare alla mancata autorizzazione alle indagini bancarie; al mancato riconoscimento della riferibilità alla società delle operazioni finanziarie rilevate sui c/c dai soci; alla circostanza che i rilievi della G.d.F. traggono origine da indagini su c/c di terzi; alla diversità delle situazioni tra soci e società ed altro.

Sul periculum in mora invocano, i contribuenti, un pregiudizio sproporzionato rispetto all'interesse dell'Omissis). Infatti, l'importo dai contribuenti è rilevante ed è pari ad oltre Euro 380.000 con conseguenza sull'attività di impresa e sulle condizioni di vita dei soci e dei loro nuclei familiari. Trattasi in definitiva di danno grave e irreparabile, in quanto i contribuenti non hanno somme liquide disponibili (come da saldi di c/c che producono).

Pertanto chiedono la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza; in subordine, la sospensione delle sanzioni e la fissazione dell'udienza per il merito entro 90 giorni dalla pronuncia.

Il Collegio, esaminata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sul punto rileva:

- Quanto al fumus boni juris i motivi di gravame, concernenti la preclusione dell'operatività delle presunzioni legali, meritano approfondimento e che, allo stato, appaiono non manifestamente infondati;

- Quanto al periculum in mora, il Collegio, esaminata la documentazione prodotta a sostegno dalle parti istanti e non contestata dall'ufficio, che si versi in caso di danno grave ed irreparabile,

trattandosi di società a composizione familiare e con modeste disponibilità finanziarie.

Ricorrono pertanto le condizioni per accogliere l'istanza cautelare proposta, e pertanto la Commissione sospende l'efficacia della sentenza impugnata e rinvia per il merito all'udienza del 17 ottobre 2012, previa riunione del ricorso n. 2791/12 alla presente causa. Milano 11.7.2012

All'udienza del 17.10.2012 viene discussa la causa e i difensori delle parti si riportano alle conclusioni assunte nei propri atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ufficio appella chiedendo la riforma parziale della sentenza per vedersi riconoscere la legittimità del recupero a tassazione dei "prelevamenti" risultanti dai conti correnti presi in esame dai verificatori della Guardia di Finanza.

I contribuenti contestano la sentenza dei primi giudici riproponendo le lagnanze già formulate nell'introduttivo ricorso in ordine alla legittimità dell'attribuzione a componenti di reddito della società di operazioni finanziarie effettuate dai soci ed in ordine all'onere della prova che tali conti correnti intestati a persone diverse fossero fittiziamente intestate al socio in luogo della società.

Quanto alle argomentazioni dell'Ufficio, questo Collegio osserva che la statuizione del giudice provinciale non pone in dubbio il principio che tutte le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere considerate operazioni imponibili, come insegna la Suprema Corte (Cass. n. 10396 del 12.05.2011). In altre parole è indiscusso che sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari, anche in base a rapporti familiari o comunque qualificati da particolari affinità tali da giustificare la riferibilità al contribuente, vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (Cass. n. 26836/2007), ma la legittimità di tale presunzione non può prescindere da valutazioni in ordine all'onere della prova. Detto altrimenti, se i versamenti non giustificati sui citati conti correnti possono legittimare direttamente la presunzione di ricavi imputabili alla attività imprenditoriale del contribuente, tale presunzione, nel caso di prelevamenti dal conto corrente, deve risultare supportata da elementi di maggiore riferibilità al reddito di impresa, avuto riguardo al fatto che le uscite sono sovente frequenti e frazionate, tipiche del vivere quotidiano del socio, come chiarito dal giudice di prime cure. L'onere del contribuente di indicare e provare specifici costi non può che riferirsi ai costi posti in deduzione dal reddito di impresa e non certo ai prelevamenti dal conto corrente personale, atteso che, se il contribuente occulta i ricavi, non può avere interesse ad occultare i costi. Tale caso di presunzione comporta l'inversione dell'onere della prova, tenuto conto dell'impossibilità materiale del soggetto a giustificare e documentare le innumerevoli operazioni, spesso quotidiane, di prelevamento.

Ne consegue che, non avendo l'Ufficio sostenuto le proprie argomentazioni con ulteriori elementi probatori, la sentenza deve trovare, in punto, totale conferma e l'appello dell'(...) deve essere rigettato con riconoscimento della legittimità del recupero a tassazione delle sole entrate non giustificate.

Quanto all'appello dei contribuenti, le eccezioni di illegittimità degli accertamenti su movimentazioni finanziarie di terzi non sono accoglibili. Copiosa giurisprudenza ha sostenuto la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di procedere alle indagini sui conti correnti dei soci ed

amministratori collegati all'attività della società sulla base anche di semplici presunzioni, quando, come nel caso in esame, i soggetti sono legati da rapporti di familiarità e sussiste tra essi quella potenziale complicità che deriva dal comune interesse. L'Ufficio è dunque pienamente legittimato a compiere indagini bancarie sui conti correnti di tutti i soci/componenti del gruppo familiare. In particolare, deve qui osservarsi che la riferibilità delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti personali trova fondamento nella constatazione dell'inesistenza di altre attività economiche esercitate personalmente ed individualmente dai soggetti stessi.

Il procedimento presuntivo consiste nell'interpretazione di un fatto certo per risalire ad un fatto ignoto che si ricollega, con logica consequenzialità, al primo. Nella prova per presunzione, infatti, la relazione tra il fatto noto e quello presunto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi dall'esistenza del primo come conseguenza ragionevolmente possibile.

L'Ufficio può dunque legittimamente accertare, in forza dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, come riferibili alla società contribuente per fittizia intestazione di conti intestati ai soci, i versamenti ivi risultanti che i soggetti interessati non abbiano dimostrato essere stati già ricompresi nella determinazione dei redditi societari ovvero non avere rilevanza a tal fine. Dimostrazione che non vi è dubbio debba essere a carico dei contribuenti, i quali, però, nel caso in esame, non sono stati in grado di fornire le prove, attraverso idonea documentazione, atte a superare la presunzione dell'Ufficio.

Le movimentazioni in avere sui citati conti correnti personali, ammontanti al complessivo importo di Euro 227.724, devono dunque concorrere alla base imponibile della società, come statuito dai primi giudici.

Anche l'appello dei contribuenti deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Per il principio della duplice soccombenza, essendo stati rigettati entrambi gli appelli delle parti, le spese del presente giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 17 ottobre 2012.

Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2013.